

(N. 1586)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1956

Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, quando il militare abbia contratto matrimonio dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, non sorge diritto alla pensione di riversibilità a favore della vedova se il matrimonio stesso non sia anteriore di almeno due anni alla cessazione dal servizio permanente (già carriera continuativa per i sottufficiali), salvo che ne sia nata prole, ancorchè postuma, e che la morte sia dovuta a causa di servizio.

Ragioni di equità sembra rendano necessario un temperamento della cennata norma per i militari che durante il passato conflitto siano stati prigionieri di guerra o internati o abbiano prestato servizio in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano. Poichè, invero, i militari nelle cennate condizioni si trovarono

impossibilitati a contrarre matrimonio, si dovrebbe stabilire che il suddetto biennio è ridotto di un periodo pari a quello trascorso in prigionia di guerra o in internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

A tale scopo risponde l'unito disegno di legge, nel quale, peraltro, non apparendo del tutto giustificata l'estensione del beneficio ai militari che posteriormente al rientro dalla prigionia o dall'internamento o dalle cennate zone di operazioni, abbiano potuto disporre di un sufficiente periodo di tempo per contrarre matrimonio prima di essere raggiunti dai limiti di età, si prevede la riduzione del biennio per un periodo pari a quello trascorso nelle suddette condizioni nel quadriennio anteriore alla cessazione dal servizio permanente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, è ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

## Art. 2.

L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente leg-

ge graverà per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto:

per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.